

dell'indice di fabbricabilità e l'omessa rappresentazione degli interventi già eseguiti sulla base del progetto originario) rilevate nella relazione istruttoria presentata in quella occasione dai tre collaboratori dell'architetto Ruggiero, aggiungendo di essersi espresso in senso contrario, nella veste di presidente della commissione edilizia, già nei confronti di altra analoga richiesta presentata in relazione alla medesima area nel 1997.

Il Maione ha negato risolutamente di essere stato in qualche indotto dal sindaco Romano a prendere posizione in senso contrario all'approvazione del piano o ad ostacolare in qualunque modo il buon esito della richiesta, affermando di non aver mai subito interferenze di alcun genere da parte dello stesso e di non aver mai sentito parlare della lottizzazione "eredi Terracciano" prima della seduta del 2 aprile 2004 (cosa, questa, francamente assai poco plausibile, per non dire inverosimile, considerato, da un lato, il ruolo ricoperto dal Maione all'interno dell'amministrazione comunale e, dall'altro, il clima di aperta contrapposizione e di forte animosità che caratterizzarono quella seduta, secondo quanto concordemente attestato dai partecipanti).

....

L'altro teste a difesa Giannino Pietro - geometra nonché, al momento della deposizione, membro della commissione edilizia comunale di Brusciano - ha riferito che nel 2004 istituì "una specie di società" con l'architetto Fornaro, con il quale collaborò per un paio di mesi, mettendogli a disposizione il proprio studio, fino a quando i loro rapporti si ruppero bruscamente in quanto si era reso conto che la collaborazione era, per così dire, a senso unico, nel senso che il Fornaro partecipava, nella misura del 50%, alla ripartizione dei guadagni relativi ai lavori eseguiti per i suoi clienti, tenendolo all'oscuro dei propri.

Il teste ha escluso, quindi, che la rottura del sodalizio professionale con il Fornaro, sia stata la conseguenza del parere favorevole da lui espresso, nell'ambito della commissione edilizia comunale, in merito alla lottizzazione "eredi Terracciano", negando decisamente di aver ricevuto pressioni di alcun tipo da parte del sindaco Romano, del quale si è detto amico di vecchia data.

• **L'esame degli imputati**

Nel corso del suo esame, il Romano ha, innanzitutto, confermato di essersi incontrato per quattro volte, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, con Perrotta Angelo, precisando, inoltre, che nelle ultime due occasioni l'appuntamento era stato fissato grazie all'intermediazione di Papaccio Salvatore.

Nel primo incontro (che l'imputato ha collocato dapprima tra il marzo ed il maggio del 2003, quindi tra il settembre e l'ottobre dello stesso anno), sollecitato, a suo dire, dal Perrotta ed avvenuto all'esterno del bar "Sanremo" di Marigliano, informato dalla persona offesa della sua intenzione di acquistare un'area edificabile a Brusciano, già oggetto, in passato, di una richiesta di lottizzazione convenzionata, il Romano - il quale era al corrente del fatto che vi erano altri imprenditori interessati all'acquisto dello stesso terreno, tra i quali Maione Luigi, zio dell'assessore all'urbanistica Maione Francesco - espresse l'auspicio che la sua iniziativa imprenditoriale si traducesse in posti di lavoro per i loro compaesani, ricevendo precise rassicurazioni sul punto dal suo interlocutore.

Nel secondo incontro, che sarebbe avvenuto, anche in questo caso per iniziativa della persona offesa, un paio di mesi dopo il primo, presso il bar "Martone" a Pomigliano d'Arco, il Perrotta, accompagnato, in quel caso, da suo fratello Luigi, chiese al Romano di interporre i propri buoni uffici per assicurare il buon esito della domanda che aveva presentato, domanda che, a detta dell'imputato, non avrebbe giammai potuto essere accolta, nei termini nei quali era stata formulata, in quanto prevedeva la realizzazione di circa venti appartamenti in più di quelli che avrebbero potuto essere legittimamente assentiti (è utile ricordare, in proposito, che secondo la ricostruzione offerta dalla persona offesa questo secondo incontro avvenne, in realtà, nel luglio del 2003, circa cinque mesi prima, cioè, della presentazione, da parte degli eredi Terracciano, ancora proprietari dell'area edificabile, della richiesta di lottizzazione convenzionata, depositata presso il Comune di Brusciano il 5 dicembre 2003).

Il Romano, che ha negato di aver anche soltanto ventilato, parlando con il Perrotta, la possibilità di realizzare l'intervento lottizzatorio in forma associata (in ciò smentito - è opportuno ricordarlo - non soltanto dalla persona offesa, ma anche, come detto, da Perrotta Luigi), si sarebbe limitato, in quella circostanza, ad assicurare al suo interlocutore che se la sua richiesta fosse stata conforme alla

disciplina urbanistica vigente non avrebbe incontrato ostacoli nell'iter di approvazione.

L'imputato ha riferito, quindi, che nel terzo incontro, avvenuto, su richiesta della persona offesa e con l'intermediazione di Papaccio Salvatore, al bar "Mont Blanc" di Marigliano, il Perrotta, dopo aver rinnovato la sua richiesta di "interessamento", si disse pronto a ricompensarlo, se si fosse adoperato per favorire l'approvazione della pratica, regalandogli un appartamento o versandogli 75mila euro in contanti. Nel declinare l'offerta, il Romano avrebbe ribadito, quindi, al Perrotta che se si fosse limitato a chiedere quel che poteva ottenere non avrebbe avuto difficoltà a realizzare l'intervento edificatorio.

In occasione del quarto ed ultimo incontro, tenutosi, a detta del Romano, "verso gennaio-febbraio" (del 2004), presso la Casa Comunale di Brusciano, il Perrotta, che anche in questo caso si era servito del Papaccio come intermediario per fissare l'appuntamento, dopo aver reiterato la propria offerta corruttiva al sindaco, di fronte al rifiuto oppostogli da quest'ultimo si sarebbe allontanato senza nemmeno salutarlo.

Invitato a chiarire per quale ragione non avesse denunciato subito i tentativi di corruzione dei quali assumeva di essere stato vittima (di cui avrebbe parlato per la prima volta solo in occasione dell'interrogatorio tenuto davanti al p.m. in sede il 12 dicembre 2004), e non ne avesse fatto parola neppure nell'ambito della denuncia - *in incertam personam*, per così dire - sporta il 30 aprile 2004 in relazione all'esito della seduta della commissione edilizia del 28 aprile 2004 (*cf.* verbale del 2.12.2009, fl. 54: *No, io non ho denunciato Perrotta, ho denunciato quella pratica, la pratica del ... così come era stata approvata*), il Romano ha dichiarato di non averlo fatto per paura delle ritorsioni alle quali sarebbe andato incontro, in quanto aveva avuto modo di leggere, per ragioni di ufficio, un'informativa della Prefettura di Napoli nella quale il Perrotta e suo fratello venivano indicati quali affiliati al clan camorristico "Rega", operante nella zona di Castello di Cisterna (è utile sottolineare, in proposito, che non vi è alcuna emergenza processuale dalla quale possa evincersi che la persona offesa sia stata coinvolta a qualunque titolo in procedimenti relativi a reati di matrice mafiosa).

Per quel che concerne, poi, i successivi sviluppi della vicenda amministrativa, l'imputato ha negato, innanzitutto, di aver incontrato il geometra Modola, l'architetto Fornaro, l'ingegnere Cervone o qualunque altro componente della

commissione edilizia comunale, in occasione della seduta del 2 aprile 2004 (inutile dire come il racconto del Romano sia del tutto incompatibile, sul punto, con quanto riferito, sia pure con qualche "timidezza" di troppo, dai membri della commissione ed in particolare dal Fornaro, il quale ha dichiarato, come si è visto, di essere stato avvicinato dal sindaco, che gli chiese informazioni sull'andamento della seduta ed in particolare sulla pratica relativa alla richiesta di lottizzazione), affermando di non essersi mai recato, perché non era suo costume farlo, all'esterno della sala ove si riuniva la commissione, situata al piano superiore a quello nel quale era situato il suo ufficio, e di non ricordare se in quella circostanza venne contattato telefonicamente dal Coppola.

Il Romano ha negato, inoltre, di aver convocato nella propria stanza i tecnici istruttori Cicino e Marinelli, nell'imminenza della seduta della commissione edilizia del 2 aprile 2004 o in qualunque altra occasione, per parlare di questioni afferenti alla suddetta pratica (anche su questo punto, vale sottolinearlo, le dichiarazioni del sindaco sono smentite da quelle, sul punto assolutamente concordanti, dei suddetti tecnici, certo non sospettabili, alla luce del tenore delle testimonianze rese in dibattimento, di pregiudiziale ostilità nei confronti di Romano).

L'imputato ha dichiarato, quindi, che fu lo stesso presidente della commissione edilizia, Coppola Domenico, a sollecitarlo a chiedere il parere di esperti esterni, individuati, poi, dal direttore generale del Comune nell'ingegnere Monda, nell'architetto Miano e nell'avvocato D'Avino.

E' appena il caso di sottolineare come una tale ricostruzione, oltre ad essere incompatibile con quella offerta dal Coppola, che ha detto e ribadito di essere stato tenuto all'oscuro del conferimento dell'incarico di consulenza a tecnici esterni e di esserne venuto a conoscenza, del tutto casualmente, solo alcune settimane più tardi, tra il 22 ed il 23 aprile 2004, sia sconfessata anche dalle dichiarazioni rese, sul punto, dai tre tecnici istruttori, i quali hanno ricordato di aver sollecitato il sindaco Romano, subito dopo la seduta del 2 aprile 2004, ad acquisire i pareri di esperti più qualificati di loro, ammettendo anche (in particolare l'ingegner Marinelli) di non aver informato il geometra Coppola di questa loro iniziativa.

Dall'esame delle risultanze documentali in atti si evince chiaramente, del resto, che gli incarichi di consulenza furono conferiti - in forma, peraltro, "riservata" (si

veda la dicitura apposta sulle missive acquisite al fascicolo per il dibattimento) - dall'amministrazione comunale, su sollecitazione dei tre tecnici firmatari della relazione istruttoria allegata alle richieste di parere, il 5 aprile 2004, mentre la richiesta di nomina di un consulente esterno venne avanzata dal Coppola, ancora ignaro dell'iniziativa del sindaco, solo quattordici giorni più tardi, il 19 aprile 2004.

Invitato a chiarire come mai non rappresentò al Coppola, in quella circostanza, di aver già provveduto a chiedere i pareri di esperti esterni (pareri che sarebbero stati inoltrati all'ufficio tecnico comunale il giorno seguente, il 20 aprile 2004), il Romano ha dichiarato, laconicamente, di averlo fatto, "eventualmente", solo in forma orale.

Pur rivendicando la propria facoltà di chiedere il supporto di tecnici esterni al Comune, l'imputato ha riconosciuto, peraltro, di non essersene avvalso in nessun'altra circostanza, quanto meno in materia edilizia, neppure per le pratiche più complesse.

L'imputato ha dichiarato, quindi, di aver revocato la delega a presiedere la commissione edilizia al Coppola, senza nemmeno consultarlo, il giorno successivo alla seduta del 28 aprile 2004, in quanto lo stesso, esprimendo parere favorevole (non da solo, peraltro) all'approvazione della richiesta di lottizzazione convenzionata, nonostante i pareri contrari espressi dai tre illustri consulenti nominati dal Comune, "si era molto molto distanziato dall'amministrazione" e gli sembrava, pertanto, doveroso, "prendere le distanze" da lui (cfr. verbale del 4.11.2009, ffll. 25-26: Romano - *A fronte di questa cosa, quando mi è stata riferita questa situazione ed io avevo messo a supporto questi elementi così importanti e la pratica avesse avuto quel significato positivo penso che un qualcosa ci doveva essere che non mi garbava e mi sembrava anche giusto oviamente prendere le distanze dal geometra Coppola*).

L'imputato ha precisato, inoltre - facendo sfoggio di un sarcasmo forse non del tutto consono al momento ed alla sua posizione processuale -, di non aver ritenuto di consultare il Coppola, prima di assumere una decisione così drastica nei suoi confronti, in quanto presumeva che lo stesso potesse aver accusato, "eventualmente", un malore analogo a quello che aveva determinato la sospensione della precedente seduta e fosse, quindi, difficilmente rintracciabile (ibidem, fl. 26: Parte civile - *Senza chiedere un chiarimento a Coppola, perché il*

*Coppola si era forse in qualche altra occasione ...? Romano - **Ma eventualmente forse si sentiva ancora male visto che in qualche altra circostanza era caduto ammalato, forse anche successivamente preso dalla forte emozione si era allontanato e quindi non avevo avuto modo neanche di parlarci.***

Tra le ragioni che avevano incrinato il suo rapporto fiduciario con il Coppola, il Romano ha indicato anche il fatto - riferitogli, a suo dire, da un non meglio identificato tecnico comunale - che sarebbe stato lo stesso presidente della commissione edilizia, pochi giorni prima della seduta del 28 aprile 2004, a consegnare a mano, presso l'ufficio tecnico comunale, il parere redatto dal consulente esterno nominato dai richiedenti la lottizzazione, professor Laudadio, favorevole all'approvazione del piano di lottizzazione (tale circostanza, è bene precisarlo, non trova riscontro in alcuna emergenza processuale).

Il Romano ha precisato, inoltre, che, secondo notizie apprese in ambienti comunali, il Coppola - notoriamente legato al Perrotta da un rapporto di amicizia e cointeressenza professionale (riconosciuto apertamente, peraltro, come si è avuto modo di sottolineare, dai diretti interessati) - in più di un'occasione si era recato presso l'ufficio tecnico in compagnia dell'architetto D'Ambrosio, progettista del piano di lottizzazione.

L'imputato ha riferito, infine, di essere stato avvicinato dapprima, nel gennaio del 2005, in occasione della festa del Santo Patrono, dalla madre del Perrotta, che lo avrebbe invitato, in presenza di moltissimi testimoni (dei quali, peraltro, l'imputato non ha fatto i nomi) a riconciliarsi (riesce difficile comprendere in che modo e, più in particolare, attraverso quali iniziative concrete) con suo figlio, quindi, nell'agosto del 2007, a processo in corso, da alcuni emissari dello stesso Perrotta, che lo convinsero ad incontrare quest'ultimo presso il ristorante "Rosolino", dove la persona offesa, su sua espressa richiesta, avrebbe ritrattato solennemente, anche in questo caso alla presenza di numerosi testimoni, le accuse rivolte nei suoi confronti (puntualmente confermate, viceversa, dal Perrotta, nella deposizione resa davanti a questo Tribunale, che ha potuto apprezzare, come detto, la chiarezza espositiva, la completezza e la precisione del racconto della persona offesa).

Gli "avvicinamenti" da parte del Perrotta, tesi a favorire una soluzione "meno cruenta" del "problema" che li divideva, avrebbero continuato a susseguirsi, a detta dell'imputato, addirittura fino al 2009, senza sortire, tuttavia, l'effetto

sperato, a causa del rifiuto opposto dal Romano rispetto a qualunque ipotesi di componimento *lato sensu* transattivo della controversia (il cui esito, peraltro, - vale precisarlo - non era allora, né avrebbe potuto essere in alcun momento, nella disponibilità delle parti, non, almeno, meno nel suo aspetto penal-pubblicistico).

....

Nel corso del suo esame, il Papaccio ha, innanzitutto, confermato di essersi fatto latore, nel dicembre del 2003, di una richiesta di incontro da parte di Perrotta Angelo nei confronti del sindaco Romano.

L'imputato ha, quindi, affermato che, in qualità di presidente del Consiglio Comunale, veniva regolarmente invitato a partecipare alle sedute della commissione edilizia, organismo di nomina consiliare, alle quali poteva presenziare, tuttavia, solo in alcune occasioni, anche per la difficoltà di conciliare tutti i suoi svariati impegni politici e professionali.

Di fronte alla contestazione della difesa di parte civile, che ha fatto notare all'imputato come tale affermazione sia documentalmente sconfessata dai verbali delle riunioni della commissione edilizia (successivamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento), dai quali risulta che il Papaccio, benché regolarmente convocato, nel 2002 e nel 2003 non partecipò ad alcuna seduta della commissione edilizia e nel 2004 soltanto ad una, quella del 3 febbraio, prima delle due sedute del 2 e del 28 aprile nelle quali era in discussione la pratica "eredi Terracciano", il Papaccio ha affermato di aver presenziato alle due sedute dedicate all'esame della richiesta di lottizzazione convenzionata per la sua veste istituzionale, in quanto si trattava di una pratica molto dedicata, in relazione alla quale si erano già scatenate delle "diatribe politiche" all'interno della maggioranza consiliare, che mettevano a rischio, evidentemente, la tenuta stessa della compagine amministrativa, e riteneva, pertanto, doveroso, da parte sua, cercare di assicurare il regolare andamento dell'iter amministrativo.

L'imputato ha confermato, poi, che in occasione della seduta del 2 aprile 2004 il presidente Coppola, dopo aver avuto un alterco con l'assessore Maione, si fece dare il suo telefono cellulare che utilizzò per chiamare il sindaco, secondo quel che gli avrebbe, poi, riferito lo stesso Coppola.

Il Papaccio ha riferito, quindi, che, nel momento in cui venne portata al vaglio della commissione edilizia la pratica relativa alla lottizzazione sul fondo degli eredi

Terracciano (dei cui aspetti problematici, soprattutto con riferimento all'indice di fabbricabilità applicabile alla zona, egli era ben consapevole, essendosene occupato, nel corso di precedenti consiliature, quale presidente della commissione edilizia comunale), invitò i componenti della commissione, proprio in considerazione dei dubbi interpretativi e della delicatezza della materia, ad attenersi al parere (contrario) espresso sia dall'ufficio tecnico comunale, attraverso le relazioni dei tre tecnici istruttori e dello stesso architetto Ruggiero, sia dai consulenti esterni nominati dall'amministrazione comunale.

Chiamato a rendere conto del contenuto delle sue conversazioni con il Perrotta del 10 e del 12 marzo 2004, il Papaccio ha negato di aver mai in alcun modo avallato la ricostruzione dei fatti adombrata dal suo interlocutore, affermando di essere stato subissato di telefonate - a partire da quella del dicembre del 2003 nella quale la persona offesa gli chiese di intercedere presso il sindaco per combinare un incontro - da parte del Perrotta, che lo chiamava di continuo per parlargli del suo "problema", anche in nome del risalente rapporto di amicizia che li legava.

L'imputato ha tenuto a sottolineare, inoltre, di non aver mai parlato di soldi, dati promessi o ricevuti, nel corso delle conversazioni oggetto di captazione, limitandosi a lasciar parlare il Perrotta - qualificabile, a suo avviso, in termini medici, come "un logorroico" -, che discorreva continuamente, in modo ossessivo, "della cosa che gli stava più a cuore".

Invitato a chiarire per quale ragione fosse rimasto così a lungo ad ascoltare il suo interlocutore, annuendo di tanto in tanto, senza sollevare alcuna obiezione, senza mostrare sorpresa né manifestare in alcun modo la propria estraneità alle vicende alle quali lo stesso piuttosto scopertamente alludeva, il Papaccio ha affermato di essersi limitato ad emettere "qualche segno gutturale", non interpretabile, a suo dire, in termini di assenso o condivisione rispetto al racconto del Perrotta, in quanto provava un grande imbarazzo nel parlare con la persona offesa, alla quale era legato da un rapporto di amicizia trentennale, del tentativo di corruzione posto in essere dalla stessa nei confronti del sindaco, e preferiva, quindi, anziché esprimere il proprio disappunto, non prendere posizione in alcun modo in merito alla vicenda della quale lo stava portando a conoscenza (cfr. verbale del 16.12.2009, ffl. 48-49: *Se lei legge tutti i fogli delle intercettazioni si evince che è un parlare continuo del signor Perrotta, io annuisco, ma non annuisco sì o no, faccio*

*uhm, qualche segno gutturale che non ha nessun significato. Poi non è semplice - come dire? - trovarsi di fronte a determinati discorsi dopo un po' di tempo che si conosce ... perché io e il signor Perrotta ci conosciamo da molto molto tempo [...] per cui trovandomi davanti a determinati discorsi e determinate cose, mi sono sentito molto molto in imbarazzo, questo significa, lasciarlo parlare e annuire senza dare una risposta e senza dire niente).*

Pur confermando, come detto, di aver interceduto presso il sindaco per convincerlo ad incontrarsi con il Perrotta, nel dicembre del 2003, il Papaccio ha affermato che nell'immediatezza il Romano - che pure gli era apparso "sconcertato" dopo il suo incontro con la persona offesa, ed anche un po' irritato con lui per averlo propiziato - non lo informò del contenuto del colloquio, che gli avrebbe rivelato compiutamente in seguito, mettendolo al corrente delle offerte di danaro ricevute - a suo dire - dal Perrotta per favorire l'esito positivo della domanda di lottizzazione.

Il Papaccio ha riconosciuto, quindi, di essersi incontrato per ben tre volte con il Perrotta, nella giornata del 19 dicembre 2004, affermando, tuttavia, di averlo fatto "per cercare di capire che cosa era successo" (*ibidem*, fl. 50), in quanto il sindaco Romano, dopo l'incontro avuto con la persona offesa presso il bar "Mont Blanc" di Marigliano, gli era apparso molto seccato ed aveva assunto un atteggiamento ostile anche nei suoi confronti.

Invitato a chiarire per quale motivo non abbia dato seguito alla richiesta del Coppola di portare all'attenzione del Consiglio Comunale la revoca, a suo dire immotivata, della delega a presiedere la commissione edilizia da parte del sindaco, l'imputato ha replicato di non averlo fatto in quanto la delega a presiedere la commissione è un atto di nomina di natura strettamente fiduciaria e costituisce (non diversamente dalla revoca della stessa) l'estrinsecazione di un potere discrezionale del sindaco, sul quale l'organo consiliare non può in alcun modo interferire. Per tale ragione non ritenne di dover rispondere per iscritto al Coppola, limitandosi a rappresentargli verbalmente l'irricevibilità della sua richiesta (*ibidem*, fl. 57: Imputato - *Le torno a dire che siccome la presidenza e la commissione non viene votata in consiglio comunale, così come veniva votato per esempio l'incarico di assessore, così non poteva giuridicamente essere messo all'ordine del giorno di un consiglio comunale per essere trattato in consiglio comunale. [...] non ho mandato nessuna missiva perché non è di pertinenza del mio*

ruolo, né tantomeno avrei potuto iscrivere nell'elenco degli argomenti da trattare in consiglio comunale questo tipo di richiesta, perché era inammissibile [...]).

L'imputato ha ricordato, inoltre, che nel corso dei numerosi incontri (almeno una ventina, a suo dire) avuti con il Perrotta tra la fine del 2003 ed i primi mesi del 2004, si rese conto che la persona offesa, che aveva notoriamente un rapporto di grande dimestichezza con il presidente della commissione edilizia comunale, Coppola Raffaele, era stata convinta da quest'ultimo che la richiesta potesse essere accolta, nei termini nei quali era stata formulata, e che l'unico ostacolo alla sua approvazione fosse costituito dalla pregiudiziale ostilità del sindaco e dei componenti dell'ufficio tecnico comunale, animati da intenti ostruzionistici nei suoi confronti. Il Papaccio cercò, quindi, di far capire al Perrotta - è questa la versione dei fatti detta e ribadita dall'imputato - che la richiesta, per come era stata presentata, non avrebbe potuto giammai essere accolta in quanto l'indice di fabbricabilità in base al quale era stata calcolata la cubatura complessivamente realizzabile nel lotto era superiore a quello desumibile dalla disciplina urbanistica vigente.

L'imputato ha precisato, infine, di essersi formato una propria opinione in merito alla pratica "eredi Terracciano", nei mesi che precedettero la pronuncia della commissione edilizia, documentandosi e discorrendone con l'ingegnere capo e con gli altri componenti dell'ufficio tecnico comunale. Da tali colloqui il Papaccio aveva tratto il convincimento che il progetto presentato nel dicembre del 2003 prevedeva la costruzione di circa venti unità abitative in più di quelle che avrebbero potuto essere legittimamente realizzate (si è visto come, in realtà, anche ad avviso di quanti - *in primis* i tre collaboratori dell'ufficio tecnico comunale e l'architetto Ruggiero - espressero parere contrario all'approvazione del progetto, la volumetria complessiva dell'intervento edificatorio in esso previsto eccedeva quella legittimamente assentibile in una misura compresa tra i 1.500 ed i 1700 metri cubi, equivalenti, grosso modo, a cinque appartamenti, su un totale di circa cento unità abitative previste in progetto).

• **Considerazioni finali**

Ritiene il Tribunale che, considerati gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, Romano Angelo Antonio e Papaccio Salvatore debbano essere riconosciuti colpevoli del reato loro ascritto in rubrica, potendo dirsi accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che gli stessi, abusando delle rispettive qualità di sindaco del

Comune di Brusciano e di esponente della maggioranza consiliare che sosteneva l'amministrazione in carica, abbiano posto in essere, agendo in concorso tra loro, atti idonei, univocamente diretti ad indurre Perrotta Angelo, promissario acquirente del fondo di proprietà degli "eredi Terracciano" oggetto della richiesta di lottizzazione convenzionata presentata al Comune di Brusciano il 5 dicembre 2003, a sborsare una somma di danaro, di importo inizialmente indeterminato, quantificata, poi, dapprima in 500.000 euro, quindi in 400.000 euro, infine in 300.000 euro, al fine di assicurarsi il buon esito della pratica amministrativa, prospettando alla persona offesa la mancata approvazione della domanda nel caso in cui non avesse assecondato tale richiesta.

La veridicità del racconto offerto dalla persona offesa - apparsa intrinsecamente attendibile, come detto, in quanto chiara, precisa e circostanziata nella rappresentazione dei fatti -, è chiaramente attestata, inoltre, da una serie di elementi di riscontro.

Per quel che concerne, più in particolare, il Romano, l'ipotesi accusatoria trova conforto, innanzitutto, nel vivo interesse dimostrato dallo stesso, prima, durante e dopo le sedute della commissione edilizia del 2 e del 28 aprile 2004, per l'andamento della pratica relativa alla richiesta di lottizzazione convenzionata presentata dagli "eredi Terracciano".

Tale interesse si manifestò, innanzitutto, prima della seduta del 2 aprile 2004, attraverso la convocazione d'urgenza nel proprio ufficio dei tecnici Cicino e Marinelli, pochi secondi dopo che gli stessi avevano ricevuto la visita del geometra Coppola e dell'ingegnere D'Ambrosio, firmatario del progetto di lottizzazione, e nell'immediata richiesta di spiegazioni in merito alle ragioni della presenza dei due nelle stanze dell'ufficio tecnico comunale, e nell'analoga richiesta rivolta, in tono assai più sbrigativo, subito dopo, allo stesso Coppola, poi, all'indomani di quella seduta, nel tentativo di blandire quest'ultimo, con la promessa del conferimento di incarichi, per indurlo a boicottare la richiesta di lottizzazione e nella connessa minaccia di ritorsioni nel caso in cui non avesse assecondato tale richiesta e, poi, nell'effettiva, immediata rappresaglia, consumata, all'indomani della commissione edilizia del 28 aprile 2004, con il ritiro della delega a presiedere la commissione.

Altro elemento indicativo dell'anomalo interesse del Romano all'esito del procedimento amministrativo è costituito non tanto e non solo dalla sua decisione

di avvalersi dell'ausilio di esperti esterni all'amministrazione comunale (facoltà che pure, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il sindaco non aveva ritenuto di esercitare in nessun'altra circostanza in passato, non, almeno, in materia urbanistico-edilizia), quanto soprattutto dalla segretezza nella quale fu avvolta tale iniziativa, portata avanti dal sindaco tenendo accuratamente all'oscuro della stessa, fin quasi alla vigilia della seduta del 28 aprile 2004 (quella nella quale la richiesta di lottizzazione sarebbe stata messa ai voti), il soggetto che prima di ogni altro avrebbe dovuto esserne portato a conoscenza, vale a dire il presidente della commissione edilizia.

Quanto, poi, alla denuncia presentata dal Romano il 30 aprile 2004 presso la Procura in sede, che costituirebbe, alla stregua della prospettazione difensiva, un indice rivelatore della "buona fede" del Romano, del suo essere animato unicamente da una genuina preoccupazione per il buon andamento dell'azione amministrativa, ritiene il Tribunale che la presentazione di tale denuncia - sporta, peraltro, vale ribadirlo contro soggetti non identificati ("contro la pratica" per usare le parole del Romano) - possa (e debba, anzi, preferibilmente) essere letta, piuttosto, come l'ennesima riprova della ferma volontà dell'imputato di scongiurare in ogni modo il buon esito della domanda di lottizzazione (che in quel momento doveva ancora passare al vaglio della diverse autorità amministrative, alcune delle quali sovra-comunali, coinvolte a vario titolo nel procedimento di approvazione). Non vi è dubbio, infatti, che tale iniziativa potesse costituire, per le sue evidenti, possibili implicazioni giudiziarie, un modo molto efficace per rallentare il corso della pratica in questione (come sarebbe, poi, puntualmente accaduto), inducendo alla cautela i funzionari comunali che avrebbero dovuto dare impulso alla successive fasi del procedimento e fornendo, se non altro, agli stessi un comodo alibi per la loro inazione (si pensi, solo per fare un esempio, alla richiesta di chiarimenti inviata dall'architetto Ruggiero all'Amministrazione Provinciale di Napoli - Settore Urbanistica e Pianificazione, il 14 maggio 2004 ed allo stallo conseguente, a detta del responsabile dell'ufficio tecnico, alla mancata risposta dell'organo interpellato).

La responsabilità concorsuale del Papaccio nel reato in contestazione (univocamente desumibile, anche con riferimento a quest'ultimo, dalle dichiarazioni della persona offesa e di suo fratello Perrotta Luigi), trova conferma in una serie di elementi di prova, che costituiscono, valutati nel loro insieme, un

Sicuro riscontro alle dichiarazioni della persona offesa .

Si pensi, innanzitutto, all'atteggiamento guardingo, per non dire elusivo, costantemente mantenuto dal Papaccio nei due colloqui da lui intrattenuti con il Perrotta il 10 e il 12 marzo 2004, nel corso dei quali l'imputato, pur senza confermare mai in maniera esplicita le circostanze alle quali allude il suo interlocutore non manifesta alcuna sorpresa nell'apprendere di fatti gravissimi, la cui conoscenza avrebbe dovuto determinare in lui, se non proprio un moto di indignazione, quanto meno sconcerto ed incredulità.

Ebbene, ritiene il Tribunale che tale eccesso di cautela da parte dell'imputato, questo suo atteggiamento circospetto di fronte alle dichiarazioni, difficilmente equivocabili del Perrotta costituisca un significativo indicatore del suo pieno coinvolgimento nei fatti di causa. E' del tutto evidente, infatti, che se il Papaccio fosse stato realmente estraneo alle vicende evocate, in modo anche piuttosto esplicito, dal Perrotta nel corso di quelle conversazioni, lo stesso avrebbe invitato il suo interlocutore a chiarire di cosa stesse parlando e perché mai avesse pensato di coinvolgerlo in fatti dei quali non era a conoscenza, invece di trincerarsi in magugnì, risposte interlocutorie, frasi smozzicate, per dire senza dire, quasi a voler mancare agli occhi dello stesso Perrotta o - chissà - di eventuali, futuri ascoltatori (non si dimentichi che, secondo quanto riferito in dibattimento dall'ingegner Cervone, già a quell'epoca "si vociferava" in paese che il Perrotta e il Coppola andassero in giro con un registratore in tasca), l'autonomia della propria posizione rispetto a quella del Romano.

Deve rilevarsi, in particolare, come il Papaccio non sia riuscito a dare alcuna plausibile spiegazione in merito al passaggio della conversazione del 10 marzo 2004 nel quale egli, su sollecitazione del Perrotta, conferma di essersi fatto latore presso di lui, in uno dei numerosi incontri avuti nella giornata del 19 dicembre 2004, di una "ambasciata" del sindaco, affermando che il messaggio del quale si sarebbe fatto portavoce consisteva semplicemente nel ribadire alla persona offesa, del tutto pleonasticamente, che se avesse presentato una richiesta conforme alla disciplina urbanistica vigente, la stessa non avrebbe trovato ostacoli lungo l'iter di approvazione (cfr. verbale del 3.2.2010, fl 61 : P.M. - **Il Perrotta riferisce che si è incontrato con il sindaco ed il sindaco avrebbe detto ti mando un imbasciata per Rino. - e io ho risposto si si. P.M. - Conferma che lei poteva mandare l'imbasciata a Papaccio - No, che mi si dovesse dire qualche**

*cosa lo posso confermare tanto è vero che l'ho detto, sono registrato e quindi non posso non confermarlo, mi spiego? Cioè che mi si dovesse dire qualche cosa da riportare a lui come si dice sì lo confermo.* P.M. - *Ma lei l'ha avuta questa ambasciata?* Papaccio - *Io ho avuto soltanto un momento di scocciatura immensa da parte del sindaco in quel momento e poi mi ha detto in epoca successiva il perché si era girato con me in quel modo [...]]; e più avanti, al fl. 63: P.M. - **Ma allora quando lei si sarebbe incontrato con il sindaco ed avrebbe avuto una ambasciata che ambasciata avrebbe avuto dal sindaco da riferire al Perrotta?** Papaccio - **Che il signor Perrotta se avesse dovuto fare quello che aveva in mente di fare doveva rispettare la legge così come ha sempre fatto.** P.M. - *Lei questa ambasciata l'ha mai detta?* Papaccio - *Sì, sempre.* P.M. - *A Perrotta?* Papaccio - *A Perrotta, sì).**

Ebbene, non può non rilevarsi come appaia del tutto inverosimile che il sindaco Romano abbia sentito il bisogno di avvalersi di un "ambasciatore" per comunicare al Perrotta, con il quale aveva avuto già diversi incontri, tutti incentrati sullo stesso tema, un messaggio così ovvio e scontato.

Né va trascurato il fatto che nelle due conversazioni intercettate, di fronte alle ripetute allusioni del Perrotta alla "medicina" che avrebbero voluto fargli trangugiare, il Papaccio non rammenti mai alla persona offesa, come sarebbe stato lecito attendersi, il reale contenuto dell'"imbasciata" che aveva avuto incarico di recapitargli, mostrandosi, viceversa, ben consapevole, attraverso i suoi silenzi e le sue smozzicate ammissioni, del carattere eminentemente economico delle aspettative che l'imprenditore avrebbe dovuto soddisfare.

La responsabilità concorsuale del Papaccio nel reato in contestazione si desume, inoltre, ove mai vi fosse bisogno di altri indicatori esterni del pieno coinvolgimento dello stesso nei fatti per cui è processo, dall'estrema risolutezza, per non dire dall'accanimento, con cui l'imputato, in occasione di entrambe le sedute della commissione edilizia dedicate alla disamina della pratica "eredi Terracciano", sostenne il parere contrario espresso dall'ufficio tecnico comunale, manifestando un interesse per la materia urbanistica del quale, fino a quel momento, non aveva mai dato prova (dalla documentazione prodotta dalla parte civile all'udienza del 19 dicembre 2009 risulta, invero, che il Papaccio, benché regolarmente invitato nella sua veste di presidente del Consiglio Comunale, aveva presenziato soltanto ad una delle oltre cento sedute svoltesi tra il 5 settembre 2001, data di

insediamento della commissione edilizia dell'amministrazione Romano, e l'aprile del 2004).

Tenuto conto del complesso delle esposte, univoche emergenze processuali, appare fin troppo evidente il motivo per il quale questo Tribunale ha rigettato la richiesta di perizia formulata dai difensori degli imputati al fine di accertare la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente della richiesta di lottizzazione presentata dagli "eredi Terracciano" e, dunque, par di capire, la legittimità (non già della richiesta, potendo essere la stessa, com'è ovvio, più o meno fondata, non certo illegittima, bensì) del provvedimento dell'amministrazione comunale che quella richiesta avesse eventualmente accolto.

Deve rilevarsi, invero, a tal proposito, che, in accordo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio discrezionale tra i delitti di concussione e corruzione non è costituito dalla conformità o dalla contrarietà dell'atto del pubblico ufficiale ai doveri d'ufficio, bensì dalla circostanza che nella corruzione i due soggetti trattano su di un piano di parità, a prescindere dalla legittimità e dalla liceità dell'atto richiesto dal privato, mentre nella concussione il *dominus* dell'affare è indiscutibilmente il pubblico ufficiale, il quale, strumentalizzando il proprio ruolo per fini estranei a quelli istituzionali, impone al privato la propria volontà prevaricatrice, costituendo la non conformità a legge dell'atto, al più, un *quid pluris* idoneo ad aggravare la condotta delittuosa del primo (cfr. Cass. pen., sez. 6, 19.4.1989, n. 5996).

Ebbene, non vi è dubbio che nell'ambito della vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale, per come è stato possibile ricostruirla attraverso l'istruttoria dibattimentale, il privato richiedente non sia stato parte di una trattativa non andata a buon fine, bensì vittima di un odioso ricatto da parte di soggetti, il Romano ed il Papaccio, che si ponevano rispetto a lui, in forza del ruolo apicale (rispettivamente di sindaco e di presidente del Consiglio Comunale) da essi rivestito all'interno dell'amministrazione comunale, e della conseguente, verosimile possibilità di incidere, in un senso o nell'altro, sull'esito del procedimento, in una posizione di chiara supremazia, tale da coartare in modo significativo la libertà di determinazione del soggetto passivo.

Ciò posto, appare quasi superfluo precisare che non può trovare accoglimento la richiesta formulata in via subordinata, in sede di discussione, dai difensori degli imputati, che hanno concordemente invocato la derubricazione del reato nella

diversa ipotesi delittuosa prevista dall'art. 322, 4° comma, c.p..

Alla stregua dell'opinione comunemente accolta in giurisprudenza, invero, l'istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio rappresenta un'ipotesi residuale, introdotta dal legislatore al solo fine di punire le condotte antidoverose del pubblico ufficiale che, essendo prive di qualsivoglia, concreta capacità induttiva o costringitiva nei confronti del privato, non sono idonee ad integrare il tentativo di concussione, configurandosi, viceversa, il delitto di cui agli artt. 56, 317 c.p. ogniqualvolta la condotta del soggetto qualificato sia anche soltanto astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione - il cosiddetto *metus publicae potestatis* - nel soggetto passivo, anche se poi tale risultato, di fatto, non si produce, come nel caso in esame, a causa della particolare forza morale o della spiccata capacità di resistenza dello stesso (cfr., in al senso, Cass. pen., sez. 6, 25.5.1994, n. 6113).

Nello stesso ordine di idee, è stato chiarito in giurisprudenza che non vale ad escludere il delitto di concussione il fatto che sia stato il privato ad offrire al pubblico ufficiale danaro od altra utilità, se ed in quanto tale comportamento non rappresenti l'atto iniziale, ma costituisca, piuttosto, la mera conseguenza di una situazione coartatrice della sua volontà, formatasi gradualmente attraverso la prospettazione, più o meno esplicita, da parte del pubblico ufficiale, di favoritismi o di pregiudizi futuri, per effetto della quale il privato si determina ad aderire alla richiesta implicitamente formulatagli da primo (Cass. pen., sez. 6, 7.11.1997, n. 544).

Tanto premesso, è del tutto evidente che nel caso in esame non può escludersi la configurabilità del reato sulla sola base del fatto che il Perrotta (la cui credibilità non può che uscire rafforzata, peraltro, ad avviso di questo Tribunale, dalla rivelazione, da parte sua, di circostanze potenzialmente pregiudizievoli per lui e comunque tali da incrinare, in astratto, l'assunto accusatorio), in occasione del suo terzo incontro con il Romano, dopo essersi rifiutato di "fare società" con chicchessia e di versare il "contributo" in danaro insistentemente richiestogli dal sindaco, si sia detto disposto a cedere al Comune, a prezzo di costo, uno degli appartamenti che avrebbe costruito in caso di approvazione della richiesta di lottizzazione.

Tale offerta, se iscritta, com'è doveroso fare, nel contesto della vicenda nella quale è maturata, tenendo conto di quel che era stato detto e fatto, fino a quel

momento, dai protagonisti della stessa, non appare essere, infatti, il mezzo escogitato da un imprenditore privo di scrupoli per ottenere indebitamente il rilascio di un provvedimento amministrativo che non gli sarebbe spettato, ma piuttosto il tentativo della vittima di una sofferenza, ormai consapevole di dover soggiacere al ricatto del più forte, di minimizzare, per quanto possibile, le perdite. Non possono riconoscersi agli imputati, tenuto conto della gravità dei fatti in contestazione, le circostanze attenuanti generiche.

Considerati i criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio enunciati nell'art. 133 c.p. e tenuto conto, in particolare, della centralità della posizione del Romano nello svolgersi dell'intera vicenda e del ruolo certamente più defilato svolto dal Papaccio nell'ambito della stessa, appare equo condannare Romano Angelo Antonio alla pena di anni quattro di reclusione, Papaccio Salvatore alla pena di anni tre di reclusione.

All'affermazione della penale responsabilità degli imputati segue la condanna degli stessi, secondo legge, al pagamento delle spese processuali.

Romano Angelo Antonio e Papaccio Salvatore devono essere dichiarati interdetti dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29 c.p., per la durata di anni cinque.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1 della legge 241/2006, va dichiarata estinta per indulto, nella misura di anni tre di reclusione, la pena inflitta a Romano Angelo Antonio, ed interamente estinta per indulto la pena inflitta a Papaccio Salvatore.

Gli imputati vanno condannati, inoltre, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile costituita, la cui liquidazione, stante la lacunosità delle risultanze istruttorie sul punto, va, tuttavia, demandata al competente giudice civile.

Va precisato, a tal proposito, che non può condividersi l'equazione operata dalla difesa di parte civile, che pretende di far coincidere l'importo del danno patrimoniale risentito dal Perrotta con il valore di mercato degli immobili che sarebbero stati eventualmente realizzati dalla sua impresa in caso di approvazione della domanda di lottizzazione convenzionata, non essendovi alcuna certezza - considerato, tra l'altro, il carattere altamente discrezionale delle decisioni assunte dalla p.a. in questa materia - che la richiesta degli "eredi Terracciano" (peraltro rigettata, come detto, dall'amministrazione comunale, sia pure dopo un'inerzia di molti anni ed a seguito di un'integrazione posta in essere

dai richiedenti), in assenza di atteggiamenti ostruzionistici in seno all'amministrazione comunale o di elementi perturbatori esterni (quale, ad esempio, la denuncia presentata dal Romano il 30 aprile 2004), avrebbe potuto o dovuto essere approvata.

Può, tuttavia, assegnarsi, in via equitativa, alla costituita parte civile una provvisoria di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni morali e, più in generale, non patrimoniali subiti dalla stessa in conseguenza del reato.

Gli imputati vanno condannati, infine, alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 5.000, cui vanno aggiunti il rimborso forfettario delle spese nella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

#### **P.Q.M.**

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara ROMANO Angelo Antonio e PAPACCIO Salvatore colpevoli del reato loro ascritto in rubrica e condanna ROMANO Angelo Antonio alla pena di anni 4 di reclusione e PAPACCIO Salvatore alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p., dichiara entrambi gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 1 L. n. 241/2006, concede ad entrambi i predetti imputati il beneficio dell'indulto e per l'effetto dichiara estinta nella misura di anni 3 la pena sopra inflitta a ROMANO Angelo Antonio ed interamente estinta la pena sopra inflitta a PAPACCIO Salvatore.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile costituita, da liquidarsi nella sede civile competente, nonché al pagamento della somma di euro 10.000,00 in favore della Parte Civile costituita a titolo di provvisoria.

Condanna i predetti imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita Parte Civile, che liquida in complessivi euro 5.000, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 12,5% nonché IVA e CPA come per legge.

Letto l'art. 544, comma 3°, c.p.p., fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Nola, 3 marzo 2011

Il Giudice Estensore

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Il

La

3-6-11

Il Presidente

*Alfonso Bruno*